

COMUNE DI SENEGHE
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DI IGIENE

Approvato con delibera C.C. n° 10 del 13.02.2006

IL SINDACO
Dott. Salvatore Cubeddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Cara

INDICE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI
ARTICOLO 3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 4	ESERCIZIO IN PRIVATIVA
ARTICOLO 5	MODALITÀ ATTUATIVE - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 6	RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"
ARTICOLO 7	CONFERIMENTO E RACCOLTA PRESSO I CONTENITORI STRADALI
ARTICOLO 8	MODALITÀ DI CONFERIMENTO
ARTICOLO 9	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
ARTICOLO 10	DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI DETENUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 11	CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA BENI DUREVOLI O INGOMBRANTI
ARTICOLO 12	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
ARTICOLO 13	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI
ARTICOLO 14	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 15	ULTERIORI REGOLE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
ARTICOLO 16	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI
ARTICOLO 17	AREE ADIBITE AL LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 18	ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO
ARTICOLO 19	ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ARTICOLO 20	CONDUZIONE DI ANIMALI
ARTICOLO 21	CANTIERI EDILI
ARTICOLO 22	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI
ARTICOLO 23	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
ARTICOLO 24	SGOMBERO DA MATERIALI ACCIDENTALMENTE VERSATI
ARTICOLO 25	GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI
ARTICOLO 26	CAROGNE DI ANIMALI
ARTICOLO 27	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI
ARTICOLO 28	RIFIUTI SPECIALI INERTI
ARTICOLO 29	DISPOSIZIONI DIVERSE
ARTICOLO 30	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
ARTICOLO 31	SANZIONI
ARTICOLO 32	DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, e i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre le quantità dei rifiuti da smaltire e basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - g) ammasso temporaneo: il deposito di rifiuti effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi secondo le condizioni indicate ai punti da 1 a 5 della lett. m) del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 22/1997;
 - h) stoccaggio provvisorio: il deposito di rifiuti effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo, così come indicati nella lett. l) del comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. 22/1997;
 - i) trasporto: operazione di movimentazione del rifiuto dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo o smaltimento finale;
 - j) smaltimento: le operazioni previste dall'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
 - k) trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - l) recupero: le operazioni indirizzate ad ottenere dal trattamento dei rifiuti altri prodotti o materie prime, ovvero produzione di energia;
 - m) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - n) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
 - o) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico, ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
 - p) imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti durevoli

Sono Rifiuti Urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (cioè da utenze domestiche);
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a) (cioè da utenze non domestiche), assimilati ai rifiuti urbani entro i limiti qualitativi come appresso specificati nel capoverso denominato "Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani" e per quantità non definite;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sponde dello stagno e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono Rifiuti Speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, i rifiuti da lavorazioni industriali;
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti che eccedono i limiti qualitativi o quantitativi di assimilazione;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (non rientrano in questa tipologia i rifiuti considerati beni durevoli di uso domestico);
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore e/o detentore, secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 22/1997.

Sono Rifiuti Speciali Assimilati agli urbani:

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.18, comma 2°, lett. d) del D.Lgs. n. 22/1997, con il quale verranno determinati i criteri quali-quantitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti delle utenze non domestiche che rispettano i seguenti limiti qualitativi:

1. rifiuti delle utenze produttive (agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizio) non provenienti dai cicli di produzione e che abbiano una composizione merceologica identica a quella dei rifiuti prodotti

dalle utenze domestiche, che non siano pericolosi, e comunque, siano costituiti da manufatti e materiali della tipologia di seguito rappresentata:

- frazione umida;
- frazione secca non riciclabile;
- frazione secca riciclabile: carta e cartone, plastica, vetro, contenitori in alluminio e banda stagnata;

Per locali non adibiti a cicli di produzione si intendono ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici; oppure i locali ove si esercitano le seguenti attività: negozi, bar, ristoranti, alberghi, ecc..

2. A maggior rinforzo di quanto detto nella lett. a) del presente articolo si ribadisce che i rifiuti derivanti dai cicli di produzione delle utenze produttive non sono assimilati ai rifiuti urbani. Ugualmente non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti pericolosi provenienti dalle utenze produttive.
3. Pertanto qualsiasi rifiuto che non rientri nelle tipologie qualitative della lett. a), è considerato rifiuto speciale non assimilato il cui smaltimento dovrà essere effettuato a cura e spese del produttore e/o detentore, secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 22/1997.
4. L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal successivo articolo 4.

Rifiuti Pericolosi

1. Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22/1997. E' fatto divieto del conferimento al circuito pubblico della raccolta dei rifiuti pericolosi prodotti e/o detenuti dalle utenze non domestiche.
2. Sono rifiuti urbani pericolosi: medicinali, vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche dell'allegato D del D.Lgs. n.22/1997 riconducibili all'attività domestica. Solamente i rifiuti urbani pericolosi prodotti e riconducibili alle attività domestiche sono conferiti al circuito pubblico di raccolta.

Rifiuti considerati beni durevoli

1. Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:
 - frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - diffusori musicali, televisori;
 - computer;
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria e pompe di calore;
 - cucine e forni;
 - scaldabagno;
 - gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, ecc.;
 - qualsiasi altro bene domestico o elettrodomestico riconducibile alle tipologie qualitative già citate precedentemente;
2. Sono esclusi dal servizio i veicoli a motore o parte di essi, qualsiasi materiale proveniente da costruzioni, demolizioni o ristrutturazioni, compresi infissi, gronde, recinzioni e quant'altro. Sono inoltre escluse dal servizio le attrezzature agricole o i beni durevoli provenienti da attività artigianali, industriali e commerciali e di servizi.
3. Si ribadisce il principio che i beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del d. lgs. 22/1997 devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Solo nella ipotesi in cui ciò non sia possibile i beni durevoli di uso domestico devono essere conferiti al circuito pubblico di raccolta differenziata.

ARTICOLO 4 ESERCIZIO IN PRIVATIVA

1. Il Comune di Seneghe si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in Privativa del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati. In virtù di tale esercizio, gli utenti, per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 21 comma 7 del d. lgs. 22/1997 il regime di privativa comunale non si applica alle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, avviati al recupero ed al riciclo.

ARTICOLO 5 MODALITÀ ATTUATIVE - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) è attuato in modo tale da perseguire l'obiettivo della massima separazione delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani attraverso il sistema della raccolta differenziata del "porta a porta" e per punti diffusi con appositi cassonetti dedicati o presso le aree attrezzate comunali, sia per le utenze domestiche che per quelle specifiche (utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi).
2. Trattandosi di servizi per la collettività i contenitori per la raccolta differenziata dislocati nel centro urbano possono essere collocati oltre che in area pubblica, anche in area privata per esigenze di pubblica utilità ove ciò si rendesse necessario.
3. Il servizio di raccolta e trasporto sarà effettuato con mezzi idonei sia per ogni tipologia di raccolta, sia dal punto di vista igienico-sanitario. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria. La loro velocità lungo le strade del centro abitato non dovrà mai superare i limiti di legge e sarà tale da non creare condizioni di pericolo per gli operatori e la cittadinanza.
4. Durante lo svolgimento del servizio, deve essere evitato il rilascio di residui nelle strade, in ogni caso eventuali rifiuti caduti durante la raccolta e le eventuali operazioni di travaso dovranno essere immediatamente raccolti dagli addetti al servizio che dovranno anche provvedere alla pulizia dell'area circostante il punto di conferimento ed alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo (intemperie, atti vandalici, animali randagi etc) si trovassero sparsi al suolo.
5. L'ambito territoriale di espletamento del servizio è delimitato dal limite del territorio comunale comprendente quindi oltre il centro abitato anche gli agglomerati e case sparse.
6. Il servizio è riservato ai residenti o dimoranti nel comune di Seneghe che utilizzino o conducano a qualsiasi titolo immobili siti nel comune e per i quali risultino iscritti nel ruolo per la tassa o tariffa sui rifiuti.
7. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento, salvo quanto previsto dal contratto di servizio tra il Sistema Montiferru e la Ditta Concessionaria per quel che riguarda calendari e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori e sacchetti in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire.
8. La raccolta è effettuata per circuiti diversi integrati tra loro, ognuno finalizzato al massimo conseguimento degli obiettivi di raccolta della frazione merceologica di riferimento.
9. Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità, previo preavviso all'utenza.
10. Qualora il programma stabilito per l'effettuazione del servizio di raccolta differenziato ricada in giornata festiva, dovranno individuarsi soluzioni per garantire comunque che il servizio si realizzi senza stravolgimento dell'organizzazione stabilita.

ARTICOLO 6
RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"

1. Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani e assimilati a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, lungo il marciapiede o la strada, con separazione da parte degli utenti delle varie frazioni di rifiuti.
2. I sacchetti e i contenitori devono essere conferiti ben chiusi, in maniera ordinata, sul marciapiede o all'interno della proprietà, purché in luogo direttamente accessibile dai mezzi di raccolta, comunque a piano strada ed in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale;
3. Il deposito dei sacchi e dei contenitori in corrispondenza degli ingressi e recinzioni delle abitazioni o delle utenze produttive, commerciali o di servizi, dovrà essere effettuato secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Comune o concessionario del servizio.
4. E' vietato esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e nelle ore in cui non è previsto servizio di raccolta porta a porta.

ARTICOLO 7
CONFERIMENTO E RACCOLTA PRESSO I CONTENITORI STRADALI

1. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con la prescritta segnaletica e devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.
2. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
3. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di rischi di natura igienico-sanitaria.
4. L'amministrazione comunale si impegna, nei limiti del fattibile, a mantenere distanza di almeno 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali.
5. Nei contenitori destinati a differenti tipologie di rifiuti non devono in nessun caso essere inserite altre frazioni di rifiuti diverse da quelle a cui sono destinati.
6. Le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio dei contenitori devono essere effettuate garantendo l'igiene e il decoro dell'area circostante evitando tutti quei comportamenti che possono generare disagi o inconvenienti ai cittadini; al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del concessionario del servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi da veicoli di ogni genere.
7. E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. L'utente potrà conferire i rifiuti in altri contenitori dedicati con capienza residua e ove ciò non sia possibile deve tenere i rifiuti nel proprio domicilio, avendo cura di segnalare al Comune l'eventuale mancato vuotamento degli stessi da parte della ditta concessionaria del servizio secondo le frequenze stabilite.
8. E' inoltre vietato il deposito di rifiuti, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, sopra, ai lati dei contenitori stradali o nella zona circostante.
9. E' vietato creare disagi ai cittadini, con rumori molesti, nelle operazioni di riempimento dei cassonetti stradali. E' vietato, per conseguenza rovesciare ingenti quantitativi di rifiuti nei cassonetti dalle ore 23.00 alle ore 6.00.
10. E' vietato spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati. L'operazione è di esclusiva competenza del personale comunale o del personale appartenente alla ditta che gestisce la raccolta. E' vietato, inoltre, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema frenante degli stessi;

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I materiali organici umidi devono essere conferiti in appositi sacchi rigorosamente biodegradabili chiusi, all'interno dei bio-bidoni e/o contenitori carrellati purché provvisti di meccanismo antirandagismo e tali da non consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
2. I sacchi per il conferimento del secco residuo devono essere semitrasparenti per consentire un controllo superficiale e di "prima facie" dei rifiuti conferiti da parte degli operatori addetti alla raccolta.
3. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
4. La carta va conferita all'interno di scatole, legata in pacchi o dentro borse di carta privata da altri materiali di rivestimento per facilitare il recupero; i cartoni devono essere ridotti di dimensioni, appiattiti e legati.
5. La plastica va conferita all'interno di sacchetti in plastica di qualsiasi tipo opportunamente pressata in modo da ridurne quanto più possibile il volume; I contenitori di detersivi, acidi, solventi di uso domestico, devono essere conferiti dopo accurata sciacquatura.
6. I rifiuti di vetro vanno conferiti completamente vuoti, sciacquati e preferibilmente privi di tappo. Le lastre di vetro, eccetto quelle di piccole dimensioni, vanno conferite nell'area attrezzata comunale.
7. Le lattine di alluminio e banda stagnata vanno conferite completamente vuote prive di aderenze di materiali che possano generare cattivi odori.
8. Il concessionario del servizio potrà astenersi dal raccogliere i rifiuti depositati dall'utente qualora gli stessi non siano conformi, per natura o confezionamento, a quanto indicato in precedenza. In tal caso l'operatore lascerà presso l'utenza un adesivo con la motivazione della mancata raccolta.
9. Il concessionario del servizio dovrà segnalare all'ufficio comunale competente per i provvedimenti conseguenti, l'elenco delle utenze che non conferiscono i rifiuti in maniera conforme.
10. La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è del concessionario del servizio;
11. In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
12. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche, possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.
13. E' vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti sciolti o in sacchetti/contenitori non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.

ARTICOLO 9

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, che non siano rifiuti di imballaggio secondari e terziari, è effettuato con le stesse modalità, frequenze e orari indicati per i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori e/o detentori secondo le modalità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del d.lgs. 22/1997.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI DETENUTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il comune di Seneghe, assimilandoli ai rifiuti urbani, attiva uno specifico circuito di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari prodotti dalle utenze specifiche (definite utilizzatori) diverso dal circuito ordinario di raccolta, con obbligo di avvio al riciclo e recupero dei rifiuti di che trattasi.

2. L'assimilazione dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari prodotti dalle utenze di cui sopra avverrà solamente entro i seguenti limiti qualitativi (tipologia merceologica): carta e cartone, plastica, vetro, contenitori in alluminio e banda stagnata.
3. Pertanto qualora l'utilizzatore dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari detenga rifiuti di imballaggio differenti dalla tipologia merceologica sopra citata non potrà servirsi del circuito specifico di raccolta organizzato dal servizio pubblico. Dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese alla raccolta ed al conferimento agli impianti di recupero o riciclo dei rifiuti di che trattasi.
4. E' fatto divieto di conferimento al circuito specifico di raccolta di rifiuti di imballaggio aventi una tipologia merceologica differente rispetto a quella sopraindicata. Le violazioni al presente comma saranno punite secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
5. I rifiuti da imballaggio secondari e terziari dovranno essere adeguatamente differenziati per frazione merceologica, confezionati e depositati in giorni ed orari prefissati in area adiacente all'esercizio sul suolo pubblico. Rimane a carico delle utenze il confezionamento e lo stoccaggio del materiale in aree interne fino al passaggio del servizio di raccolta;
6. Gli imballaggi secondari e terziari dovranno essere confezionati dalle stesse utenze in modo tale da limitare l'ingombro, avendo cura di piegare e comprimere quelli di grandi dimensioni e provvedere alla legatura per evitarne la dispersione.
7. I rifiuti da imballaggio secondari e terziari potranno essere conferiti anche presso l'area attrezzata comunale se attivata. In questo caso il concessionario ritirerà i rifiuti dall'area attrezzata su chiamata del Comune.
8. Rimane comunque impregiudicata la scelta, per le utenze specifiche, di servirsi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti di imballaggio secondari e terziari purchè sia fornita idonea documentazione con il formulario di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/1997.
9. Considerato che è stato istituito il circuito specifico di raccolta differenziata per i rifiuti di imballaggio secondari e terziari detenuti dagli utilizzatori, è fatto divieto per i medesimi di immetterli, nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani. Le violazioni del presente comma saranno punite ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. 22/1997

ARTICOLO 11

CONFERIMENTO DI RIFIUTI DA BENI DUREVOLI O INGOMBRANTI

1. I rifiuti da beni durevoli e ingombranti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti esclusivamente secondo le modalità indicate nel presente articolo e non devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione devono avvenire o mediante consegna diretta da parte dell'utente nell'area attrezzata comunale, o presso la propria abitazione previa chiamata alla ditta che gestisce il servizio, nel giorno e nell'ora concordata con la ditta stessa, a piano strada, in luogo direttamente accessibile al mezzo di raccolta o, se sul marciapiede, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è effettuato solo per le utenze domestiche; gli enti e le imprese dovranno provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti da beni durevoli e ingombranti ricorrendo a ditte autorizzate per legge.
4. E' assolutamente vietato l'abbandono sulle strade e aree pubbliche di rifiuti ingombranti o beni durevoli. In caso di infrazione vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 50 del d.lgs. 22/1997.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

- 1 I rifiuti urbani pericolosi provenienti da utenze domestiche quali pile, farmaci scaduti, contenitori etichettati T e/o F devono essere conferiti solo ed esclusivamente negli appositi contenitori dislocati nelle strade pubbliche.
- 2 I rifiuti pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D. lgs. n. 22/97 e provenienti da utenze non domestiche dovranno essere smaltiti a spese proprie dagli stessi produttori tramite ditte autorizzate o secondo legge. Per le utenze non domestiche è vietato pertanto smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D. lgs. n. 22/97. Per le medesime utenze non domestiche è vietato conferire i rifiuti pericolosi al circuito pubblico di raccolta.

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini ed aree verdi, costituenti pertinenza di edifici privati vanno conferiti:
 - a. con la frazione umida, depositati accanto al bio-bidone, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, avendo cura di avvolgere tali residui in modo da impedirne la dispersione.
 - b. A richiesta e con le modalità da concordare con la ditta che gestisce il servizio, quando si tratti di grossi quantitativi, ovvero conferita direttamente dagli stessi utenti presso le oasi comunali.
2. I rifiuti derivanti da sostituzioni di piante e fiori sulle sepolture private dei cimiteri, devono essere conferiti nell'apposito contenitore dedicato per gli scarti organici dislocato nell'area di riferimento.

ARTICOLO 14

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. L'utenza interessata al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.
3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
5. Durante la gestione della attività di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:
 - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. assicurare un'adeguata ossigenazione anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

ARTICOLO 15

ULTERIORI REGOLE DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei luoghi di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore e/o detentore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.
4. Si considera conferimento non autorizzato:
 - quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello oppure a quanto distribuito dal Comune;
 - quello effettuato da cittadini non residenti o non dimoranti nel Comune di Seneghe;
 - quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza secondo canoni di correttezza e buona fede.
5. Le violazioni al presente comma saranno sanzionate negli importi definiti dal presente regolamento.
6. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private, di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi -solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
7. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde stagno ecc.
8. Chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
9. Ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento oppure, in quanto applicabili, gli articoli 14 (sul divieto di abbandono dei rifiuti), 50 e 51 (sul sistema sanzionatorio) del d.lgs. 22/1997.

Articolo 16

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, compresi i mercati settimanali degli ambulanti, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono conferire i rifiuti prodotti con le stesse modalità previste dall'art. 8.
2. Nel giorno in cui si tiene il mercatino settimanale, la ditta che gestisce il servizio provvederà a posizionare appositi contenitori per il conferimento della frazione umida ad inizio attività che saranno poi svuotati e rimossi alla fine della stessa. Il secco non riciclabile andrà conferito in sacchi, in prossimità del marciapiede antistante l'area mercatale. Le cassette in legno o in plastica riciclabili, ben pulite da eventuali scarti di materiale, dovranno essere collocate in modo ordinato per singola tipologia merceologica. Al termine dell'attività di vendita il concessionario del servizio provvederà alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata dal mercato.
3. I commercianti ambulanti di ortofrutta, florovivaisti e prodotti ittici sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la superficie dell'area occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ARTICOLO 17

AREE ADIBITE AL LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
3. Al termine della manifestazione, ed in ogni caso al termine di ogni giornata, gli organizzatori sono tenuti a pulire e spazzare l'area occupata. Eventuali oneri straordinari che si dovessero sostenere in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta avverrà secondo quanto disposto dal regolamento per l'applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o per l'applicazione della tariffa
5. Il Comune potrà richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

ARTICOLO 18 ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio o nella apposita cassetta delle lettere.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

ARTICOLO 19 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima a propria cura e spese
2. In caso di inosservanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio, con diritto di rivalsa della spesa nei confronti del destinatario delle operazioni di carico e scarico.

ARTICOLO 20 CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.

2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, sacchetti o palette per l'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni.
3. Sono tenuti, altresì, a raccogliere le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini portarifiuti. Le violazioni del presente comma saranno sanzionate dal presente regolamento.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ARTICOLO 21 CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

ARTICOLO 22 PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI INEDIFICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non recintate, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, compresi quelli adiacenti il perimetro urbano, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni o il formarsi di acquitrini, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zecche, zanzare ecc.
4. In caso di inadempienza, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza si applicherà la sanzione amministrativa, senza pregiudizio di ogni ulteriore azione legale.

ARTICOLO 23 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i Bar, caffè, gli alberghi, i circoli, trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento.
2. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

ARTICOLO 24 SGOMBERO DA MATERIALI ACCIDENTALMENTE VERSATI

1. In caso di versamento di materiale di ogni natura colui che causa il versamento deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di competenza

comunale dandone immediata comunicazione al servizio di Polizia Municipale e attivarsi per la rimozione e lo sgombero del materiale dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali presidi sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici e i luoghi di pubblico interesse.

2. In caso di inosservanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio, con diritto di rivalsa della spesa nei confronti del destinatario delle operazioni di carico e scarico

ARTICOLO 25 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono materiale provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura,
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse. E' ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lett. b) e c) del comma 1 vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitario dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi, a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni". E' consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero solo qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto, per il tempo strettamente necessario e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica agli impianti di termodistruzione.
4. I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.
5. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

ARTICOLO 26 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite da apposite norme di legge e regolamenti nazionali, dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Sanità. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.
2. E' vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta di animali morti.

ARTICOLO 27

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti dai proprietari ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato, altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le disposizioni e le sanzioni previste nell'art. 50 del d.lgs. 22/1997.

ARTICOLO 28

RIFIUTI SPECIALI INERTI

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, 3° comma lett. B del D.Lgs 22/97, vale a dire:
 - a. materiali provenienti dalle attività di demolizione costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo,
 - b. le macerie e gli sfridi di materiale da costruzione,
 - c. i materiali ceramici cotti,
 - d. le rocce e materiali litoidi da costruzione.
2. I rifiuti di cui al comma precedente possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne , o essere depositati nelle discariche di 2[^] cat. di tipo A autorizzate.
3. Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
4. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. Anche nel caso di rifiuti speciali inerti è fatto divieto di abbandono o deposito incontrollato sul suolo e nel suolo sia su aree pubbliche che su aree private. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde stagno ecc.
6. Chiunque violi i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
7. Ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento oppure, in quanto applicabili, gli articoli 14 (sul divieto di abbandono dei rifiuti), 50 e 51 (sul sistema sanzionatorio) del d.lgs. 22/1997.

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI DIVERSE

1. E' vietato:
 - a. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori per la raccolta;
 - b. ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso.
 - c. lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione dei rifiuti urbani e/o l'immissione dei medesimi in pubblica fognatura;
 - d. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti;
 - e. il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
 - f. L'incenerimento dei rifiuti all'aperto.
 - g. danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

- h. l' imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, cicche di sigaretta, volantini pubblicitari e quant'altro) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;
 - i. l'imbrattamento e deturpamento di muri, segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche;
 - j. l'introduzione nei cestini portarifiuti di rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno degli stabili (cioè all'interno delle case adibite a civile abitazione o degli stabili delle utenze non domestiche);
 - k. Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura (D. Lgs 258/2000).
 - l. L'abbandono e il deposito incontrollato su aree private di rifiuti urbani e assimilati (per le violazioni al presente divieto saranno applicate le disposizioni e le sanzioni previste dagli artt. 14 e 50 del d.lgs. 22/1997)
 - m. L'abbandono e il deposito incontrollato su aree private di rifiuti speciali e pericolosi (per le violazioni al presente divieto saranno applicate le disposizioni e le sanzioni previste dagli artt. 14 e 50 del d.lgs. 22/1997).
2. E' un dovere dell'utente conferire i rifiuti in appositi contenitori con chiusura ermetica a maggior tutela della propria riservatezza onde evitare una visione generalizzata del contenuto delle frazioni di rifiuto da parte di terzi.

ARTICOLO 30 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, o da eventuali agenti accertatori individuati tra il personale del Comune, secondo le procedure e la normativa vigente, fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo.
2. Le autorità preposte all'accertamento, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, sono autorizzate ad effettuare tutti controlli e ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento. A tal fine, ai sensi del medesimo art. 13, possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
3. Le ispezioni saranno esercitate selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia altrimenti identificabile ed eventuali dati personali saranno trattati secondo il principio di necessità, proporzionalità ed indispensabilità evitando violazioni ingiustificate della sfera di riservatezza.
4. Gli incaricati del pubblico servizio di raccolta, in caso di palese inosservanza delle norme del presente regolamento segnalano il fatto all'ufficio di Polizia Municipale che provvede ad avviare il procedimento di accertamento previsto

ARTICOLO 31

SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 50, 1° comma, del D. lgs. 22/1997, oppure quelle di seguito indicate e quantificate in conformità all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Per l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni, nonché per le procedure da applicare, verranno seguite le modalità e le forme previste dalla Legge n. 689/1981. E' fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate dal comune di Seneghe.

Violazioni	Sanzione minima	Sanzione massima
Divieto di esporre contenitori e/o sacchetti sulla via pubblica in giorni ed orari in cui non è previsto il servizio di raccolta (art. 6 comma 4 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Obbligo di garantire la perfetta	Euro 25,00	Euro 500,00

chiusura dei contenitori o, in caso di incampienza del primo, obbligo di utilizzo di ulteriori contenitori dedicati (art. 7 comma 7 del regolamento)		
Divieto di deposito dei rifiuti sopra, ai lati dei contenitori stradali o nelle zone circostanti (art. 7 comma 8 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Divieto di recare disagi ai cittadini con rumori molesti (art. 7 comma 9 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Divieto di spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono allocati (art. 7 comma 10 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Divieto agli obblighi imposti sulle modalità di conferimento (art. 8 commi da 1 a 7, 12 e 13)	Euro 25,00	Euro 500,00
Divieto del conferimento dei rifiuti speciali non assimilati al circuito pubblico di raccolta (art. 9 comma 3 del regolamento)	Sanzione fissa pari ad Euro 300,00	
Divieto di conferimento al circuito specifico di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari non assimilati, non pericolosi e non ingombranti si applica l'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/97 (art. 10 comma 4 del regolamento)	Euro 25,82	Euro 154,94
Divieto di conferimento al circuito ordinario di raccolta di rifiuti di imballaggio secondari e terziari, non pericolosi e non ingombranti si applica l'art. 50 comma 1 d.lgs.22/97 (art. 10 comma 13 del regolamento)	Euro 25,82	Euro 154,94
Divieto di abbandono di rifiuti ingombranti si applica l'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/97 (art. 11 comma 4 del regolamento)	Euro 103,29	Euro 619,74
Divieto di abbandono di rifiuti durevoli non ingombranti si applica l'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/97 (art. 11 comma 4 del regolamento)	Euro 25,82 Se pericolosi Euro 103,29	Euro 154,94 Se pericolosi Euro 619,74
Divieto di conferire al circuito pubblico di raccolta rifiuti pericolosi prodotti da utenze non domestiche (art. 12 comma 2 del regolamento)	Sanzione fissa pari ad Euro 300,00	
Per le prescrizioni da rispettare in caso di autotrattamento delle frazioni organiche di rifiuti (art. 14 commi 3, 4 e 5 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 15 commi da 1 a 4 del regolamento (ulteriori regole di conferimento dei rifiuti)	Euro 25,00	Euro 500,00

Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 15 commi da 6 a 7 del regolamento qualora l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi (si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/1997)	Euro 103,29	Euro 619,75
Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 15 commi da 6 a 7 del regolamento qualora l'abbandono riguardi rifiuti non pericolosi (si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/1997)	Euro 25,82	Euro 154,94
Per le violazioni di cui agli artt. 16 e 17 del regolamento (obbligo di tenere pulite le aree occupate in occasione dei mercati e manifestazioni pubbliche, luna park, circhi, spettacoli viaggianti)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1 del regolamento (divieto di distribuzione di volantini se non nelle forme previste dal regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni di cui all'art. 19 comma 2 del regolamento (obbligo di pulizia delle aree dopo attività di carico e scarico materiali)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni all'obbligo di raccolta delle deiezioni di animali (art. 20 comma 3 del presente regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni dell'obbligo di pulizia delle aree adiacenti ai contenitori edili (art. 21 regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Per le violazioni dell'obbligo di pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni inedificati (art. 22 regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Obbligo di pulizia e divieto di spostamento dei rifiuti al di fuori delle aree occupate dai pubblici esercizi (art. 23 del regolamento)	Sanzione fissa pari ad Euro 150,00	
Obbligo di sgombero dei materiali accidentalmente versati (art. 24 del regolamento)	Euro 25,00	Euro 500,00
Divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta di animali morti (art. 26 del regolamento)	Sanzione fissa pari ad Euro 500,00	
Divieto di conferimento dei rifiuti di inerti nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 28 comma 4 del regolamento)	Sanzione fissa pari ad Euro 250,00	
Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 28 comma 5 del regolamento qualora l'abbandono riguardi rifiuti speciali inerti pericolosi (si applicano le sanzioni	Euro 103,29	Euro 619,75

previste dall'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/1997)		
Per le violazioni delle prescrizioni contenute nell'art. 28 comma 5 del regolamento qualora l'abbandono riguardi rifiuti speciali inerti non pericolosi (si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 comma 1 d.lgs. 22/1997)	Euro 25,82	Euro 154,94
Per la violazione dei divieti contenuti nell'art. 29 lett. da a) a k)	Euro 25,00	Euro 500,00

ARTICOLO 32
DISPOSIZIONE FINALE

1. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale e del vigente statuto comunale il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione previa emanazione di decreto sindacale controfirmato dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 89 dello statuto comunale.